



Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Contributo annuale di vigilanza

Gli iscritti nel Ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al pagamento all'ISVAP di un contributo annuale di vigilanza, il cui importo è stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 337 del Codice delle assicurazioni private.

Per l'anno **2008** il pagamento è effettuato entro il **31 luglio 2008** dai periti iscritti alla data del 30 maggio 2008 e la misura del contributo è stabilita in € 40,00.

Il mancato pagamento del contributo di vigilanza comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva delle somme dovute e la cancellazione dal ruolo.

Procedura per la restituzione taxa periti 2008

L'obbligo di pagamento della "tassa annuale periti", prevista dall'art. 10 della legge 166/92, è venuto meno a seguito della completa abrogazione della l. 166/92, avvenuta (ai sensi dell'art. 354, comma 4, d. lgs. 209/2005) con l'emanazione del Regolamento ISVAP 3 gennaio 2008 n. 11. Di conseguenza, la taxa periti per l'anno 2008 non è dovuta, mentre è obbligatorio il pagamento del contributo di vigilanza per i soggetti iscritti, alla data del 31 maggio, al predetto Ruolo ex art. 157 del Codice delle Assicurazioni.

I due obblighi hanno natura giuridica diversa (risultando il primo una taxa ed il secondo un contributo) e non risulta possibile alcuna compensazione fra gli stessi.

A seguito di quanto rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico, i periti che avessero pagato la taxa 2008 potranno chiedere la restituzione della stessa, indirizzando l'istanza di rimborso al "Ministero sviluppo economico, Dipartimento per la Regolazione del Mercato, Direzione Generale Concorrenza e Consumatori, Ufficio VIII - Servizi Assicurativi, c.a. dr. Vincenzo Rossi, Via Molise 2, 00187, Roma".

All'istanza dovrà essere allegata una fotocopia della ricevuta del versamento effettuato e dovranno essere indicati gli estremi per l'accredito, sia IBAN - complessivo -, sia distintamente ABI, CAB, numero conto corrente, denominazione ed indirizzo dell'Istituto di credito.